

Pubblicato il 27/02/2023

N. 01249/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04572/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4572 del 2018, proposto da
-OMISSIS- Societa' Consortile A R.L., in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati
Giovanni Russo, Ciro Foglia, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;

contro

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato
Vincenzo Di Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri
di Giustizia;

per l'annullamento

1. Della deliberazione n. 670 resa dal Comitato Amministratore della
Gestione per le Prestazioni Temporanee ai Lavoratori Dipendenti –
Struttura INPS di Napoli Vomero - nella seduta del 18 giugno 2018,
come notificata a mezzo pec il 21/07/2018, di rigetto del ricorso nr
611939 del 19/09/2014 (nr protocollo

INPS.5105.19/09/2014.0093785) proposto dalla -OMISSIS- scari
avverso il provvedimento di reiezione della richiesta integrazione
salariale reso dalla Commissione Provinciale per la Cassa
Integrazione Guadagni dei Lavoratori dell'Edilizia di Napoli nella
riunione del 14 luglio 2014

2. Del provvedimento, richiamato nella deliberazione sub 1., di
reiezione della richiesta integrazione salariale reso dalla Commissione
Provinciale per la Cassa Integrazione Guadagni dei Lavoratori
dell'Edilizia di Napoli nella riunione del 14 luglio 2014.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell' Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del
giorno 19 gennaio 2023 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti
i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame la ricorrente impugna gli atti con i quali
INPS ha respinto le domande di integrazione salariale presentate per
i seguenti periodi: per il periodo dal 21/10/2013 al 02/11/2013 in
relazione alla domanda presentata il 22/11/2013; per il periodo dal
04/11/2013 al 30/11/2013 in relazione alla domanda presentata il
23/12/2013; per il periodo dal 02/12/2013 al 18/01/2014 in
relazione alla domanda presentata il 21/01/2014; per il periodo dal

20/01/2014 al 19/04/2014 in relazione alla domanda presentata il 22/02/2014; per il periodo dal 21/04/2014 al 10/05/2014 in relazione alla domanda presentata il 20/025/2014.

2. Rappresenta la ricorrente di essere aggiudicataria di un appalto per esecuzione di lavori a favore del Comune di Napoli per manutenzione delle strade.

Tuttavia nel corso dell'esecuzione, i lavori venivano sospesi per la necessità di procedere alla nomina di un nuovo Collaudatore statico in c.o. e tecnico-amministrativo (la cui nomina il CdA attribuisce alla stazione appaltante – cfr D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 - Art. 216 Nomina del collaudatore).

La sospensione durava 192 giorni dopo i quali proseguivano i lavori. In ragione della perdurante sospensione dei lavori la ricorrente produceva istanze di integrazione salariale ordinaria ai sensi della legge 06/08/1975 n. 427, per il cantiere relativamente ai suindicati periodi.

Nella riunione del 14/07/2014 la Commissione Provinciale per la CIG dei lavoratori dell'edilizia di Napoli respingeva (con delibera notificata il 25/08/2014) le indicate istanze in quanto “gli eventuali pregiudizievoli effetti derivanti dai rapporti intercorrenti tra l'impresa e il committente non devono tradursi in oneri per la gestione previdenziale bensì vanno regolati, direttamente o indirettamente, sulla base del contratto che lega le parti, con riferimento al tipo e alla globalità dei lavori appaltati, alle modalità previste per la loro esecuzione, nonché alla regolamentazione delle interruzioni ordinate dalla committenza e alle eventuali clausole relative al risarcimento dei

danni per il non assolvimento dei reciproci obblighi derivanti dal capitolato di appalto o, comunque, in base ai principi generali che regolano la responsabilità pattizie”.

La ricorrente proponeva ricorso al Comitato amministratore della gestione delle prestazioni temporanee presso la sede INPS di Napoli che lo respingeva con deliberazione nr 670 del 18/06/2018 notificata il 21/07/2018 valutando che “non sussistono i requisiti in quanto la causa della sospensione dei lavori è collegata ad accertata responsabilità del committente per la mancata nomina del collaudatore statico in corso d'opera e tecnico amministrativo”.

Di qui la proposizione del ricorso all'odierno esame.

2. Con un unico articolato motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'art. dell'art. 1 e ss. della legge n. 164 del 20 maggio 1975 in quanto la inevitabile sospensione dei lavori - disposta dal Direttore dei lavori, organo terzo rispetto all'imprenditore o ai lavoratori - è riconducibile ad una situazione di oggettiva impossibilità nel proseguire le attività di contratto, non imputabile a condotta dell'imprenditore e meno che mai dei lavoratori.

La integrazione salariale sarebbe stata legittimamente richiesta dalla -OMISSIS- srl sussistendo i requisiti della non imputabilità dell'evento (le dimissioni del collaudatore in c.o., che esula dalla sfera di controllo e di prevedibilità dell'imprenditore), nonché della transitorietà dell'evento (legato sia alla temporaneità della causale, che ha determinato la richiesta delle integrazioni salariali, che alla ripresa dell'attività lavorativa).

La causa addotta non sarebbe assolutamente imputabile al datore di lavoro o ai lavoratori e l'evento invocato non potrebbe che ritenersi eccezionale ed "oggettivamente non evitabile" per le parti contraenti l'appalto (Committente e Società).

3. A sostegno delle proprie difese, l'impresa richiama la circolare INPS n. 169 del 29 ottobre 2003 secondo cui l'integrazione salaria potrebbe essere riconosciuta anche per "le ipotesi in cui si rilevino di fatto circostanze del tutto imprevedibili casi fortuiti o forza maggiore che inducono l'azienda committente ad ordinare la sospensione dei lavori ritenendo che in tali casi la eccezionalità dell'evento, oltre ad escludere la prevedibilità, è tale da sovrastare ogni connessione al rischio di impresa attribuibile alla ditta appaltatrice".

4. L'INPS si è costituita difendendo la legittimità dei propri atti e chiedendo che il ricorso sia respinto.

5. Il ricorso non è fondato.

L'art. 1, comma 1, lett. a) della l. 164 del 20 maggio 1975, sostanzialmente riproposto dall'art. 11, comma 1, lett. a) del Decreto legislativo del 14/09/2015, n. 148, dispone, nella parte che qui rileva, che agli operai dipendenti da imprese industriali che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto è dovuta l'integrazione salariale "per situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o agli operai."

5.1 Il Collegio osserva che, più precisamente, nel caso in esame, viene in rilievo la questione del significato da attribuire al presupposto rappresentato dalla "non imputabilità" alla parte richiedente della mancanza di lavoro o commesse, di cui all'art. 3 del

Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali 15.4.2016, n. 95442, che definisce i criteri per l'approvazione dei programmi di cassa integrazione ordinaria.

L'art. 1, comma 3, del citato D.M., chiarisce che "la non imputabilità all'impresa o ai lavoratori della situazione aziendale consiste nella involontarietà e nella non riconducibilità ad imperizia o negligenza delle parti."

L'art. 3, comma 1, specifica che tra le causali di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) ("situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali") è ricompresa la "significativa riduzione di ordini e commesse".

5.2 La giurisprudenza ha da tempo precisato che l'istituto della cassa integrazione guadagni opera in via di eccezione alla regola del sinallagma dell'obbligo retributivo, con assunzione dello stesso a carico della collettività e, quindi, con regole di stretta interpretazione quanto ai presupposti che danno luogo all'intervento di garanzia del lavoratore (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 22 novembre 2010, nn. 8128 ed 8129).

La restrittività della normativa va intesa nel senso che la c.d. socializzazione del costo del lavoro interviene in presenza di accadimenti che esulano dalla sfera di controllo e prevedibilità dell'imprenditore, sia che essi attengano a fatti naturali (condizioni stagionali impeditive dell'ordinario andamento dei lavori), sia che essi rimandino a "fatti umani esterni" che sfuggono al dominio, secondo l'ordinaria diligenza, di chi organizza i fattori d'impresa, comprensivi dell'impiego di mano d'opera.

Il requisito per accedere al contributo consiste, dunque, in una situazione di crisi aziendale non imputabile a responsabilità dell'imprenditore o dei lavoratori, riconducibile a fattori esterni, ma estranea al rischio di impresa (C.d.S., sez. III, 14/01/2019, n.327 e 19 agosto 2019, n. 5743).

I fatti che hanno determinato la sospensione o contrazione dell'attività di impresa devono risultare estranei non solo all'imprenditore, alla sua capacità imprenditoriale e alla sua organizzazione aziendale, ma anche ad altri soggetti che con lo stesso hanno concluso contratti, in quanto, diversamente, l'istituto dell'integrazione salariale "si tradurrebbe in un meccanismo di immediata socializzazione del rischio di impresa" (C.d.S., Sez. VI, 28 gennaio 2013, n. 497; parere C.d.S. I, 26.4.2019, n. 1251).

Per stabilire se il fermo di produzione del committente, non programmato, integri o meno il presupposto della "non imputabilità" della situazione di crisi aziendale al datore di lavoro richiedente, che sia parte in un contratto di subappalto, occorre, pertanto, analizzare in concreto le statuizioni dei contratti di appalto e subappalto (C.d.S., Sez. III, ord. 1° settembre 2017, n. 3531).

6. Facendo applicazione dei suesposti principi alla vicenda in esame, il ricorso risulta infondato in quanto, nel caso di specie, la causa della sospensione dell'attività, determinata dalla necessità di procedere alla nomina di un nuovo collaudatore, non può considerarsi ex se imprevedibile, tanto è vero che il procedimento relativo è stato disciplinato nel capitolato di appalto e quindi connesso al rischio d'impresa, risultando con ciò riconducibile ai rapporti contrattuali tra le parti.

7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel

dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore dell'INPS delle spese del presente giudizio che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Maria Bucchi, Presidente

Angela Fontana, Consigliere, Estensore

Daria Valletta, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Angela Fontana

IL PRESIDENTE
Roberto Maria Bucchi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

